



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale*

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari  
Ai Signori Segretari Comunali  
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

**MOJO ALCANTARA**

e, per conoscenza

Al Sig. Presidente della Sottocommissione Elettorale  
Circondariale di:

**TAORMINA**

OGGETTO: Elezioni amministrative 17 E 18 NOVEMBRE 2024..  
Partiti/Gruppi politici/Gruppi Parlamentari costituiti presso l'Assemblea  
Regionale Siciliana.

Per la presentazione delle liste dei candidati, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di accompagnare la presentazione della lista con le sottoscrizioni, il disposto normativo di cui all' art. 7, comma 3, della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della Legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, per la presentazione delle liste dei candidati, prescrive che:

*"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i Partiti o Gruppi politici costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi, le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del Partito o del Gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata".*

In relazione a quanto disposto dalla norma sopra richiamata, si trasmette in allegato la nota n. 001-0005557-ARS/2024 del 9.10.2024, qui inviata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio 5° - con lettera n. 16255 del 10.10.2024, riepilogativa sia delle Liste elettorali che hanno ottenuto almeno un seggio nelle Elezioni regionali del 25 settembre 2022, sia dei Gruppi parlamentari ad oggi costituiti all'ARS.

Inoltre, per quanto attiene il riferimento del richiamato disposto normativo al "*contrassegno tradizionale*" lo stesso Assessorato Regionale ritiene che questo vada inteso come riferimento al contrassegno adottato dal partito o dal gruppo politico nel proprio Statuto.

In ultimo, ferma restando la tutela e l'autonomia dei soggetti normativamente individuati per ricevere e/o ammettere le liste presentate in occasione delle elezioni amministrative, l'Ufficio regionale fa richiamo ad una prassi sempre più diffusa che consiste nell'inserire all'interno del contrassegno tradizionale, in evidenza, il nominativo (nome e cognome o solo il cognome) che formalmente indica l'effettiva identità del soggetto candidato alla carica da eleggere (sindaco).

Al riguardo non può darsi certa ed univoca indicazione, tenuto conto, fra l'altro, della specifica normativa regionale sopra richiamata, ma si rileva che parte della dottrina ammette che



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale*

nel contrassegno si inseriscano dei nomi di persone, ritenendo che i nomi medesimi sono da considerare una espressione del programma politico della lista che lo utilizza, consentendo, altresì, un rapporto più chiaro e diretto con gli elettori.

Il Dirigente dell'U.E.P.  
Viceprefetto  
(Merenda)

Gg